



Comune di Sondrio

BANDO DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI RIFERITI AI VOUCHER DEL PROGRAMMA OPERATIVO

“DOPO DI NOI”

A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2026, CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2028 –

Attuazione Legge 112/2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e relativo Programma operativo regionale “Dopo di Noi” di cui alla DGR 2912 del 5 agosto 2024

CIG B78567D326

PREMESSO che:

- con la legge n. 112/2016 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, cosiddetta *“Dopo di Noi”* (o DdN), lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con necessità di sostegno intensivo non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- tali misure sono integrate nel progetto individuale per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori;
- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, in attuazione dell’art. 2, comma 3, di detta legge 112/2016, ha definito i requisiti, le modalità e le priorità per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- con la DGR 2912 del 5 agosto 2024, Regione Lombardia ha approvato il *“PIANO ATTUATIVO REGIONALE DOPO DI NOI”* e il *“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, COME DEFINITA DALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L 104/1992, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE”*, d’ora innanzi anche solo **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI o PROGRAMMA OPERATIVO**;
- a seguito della sperimentazione attuata negli anni precedenti, l’Ambito territoriale sociale di Sondrio intende consolidare e potenziare le esperienze di co-abitazione avviate fino ad oggi attraverso l’istituzione di un voucher socio-educativo ed assistenziale per l’acquisto di prestazioni educative e residenziali necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti finalizzati allo sviluppo delle autonomie abitative di persone con disabilità, residenti nei Comuni dell’Ambito, che necessitano di sostegno intensivo, attribuendo alle famiglie la facoltà di individuare un proprio *“soggetto erogatore”* di fiducia tra una serie di soggetti accreditati dall’Ufficio di Piano ed inseriti in un apposito Elenco;
- l’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 62 del 03/05/2024, entrato in vigore il 30/06/2024, ha disposto che *“le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo»”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,



il **Comune di Sondrio**, Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio, intendendo avvalersi della modalità gestionale della "voucherizzazione" dei servizi di assistenza in favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare previsti dalle normative nazionali e regionali relative al programma "Dopo di noi", **indice la presente procedura di accreditamento alle condizioni di cui al presente bando.**

La procedura non è competitiva, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è finalizzata alla più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati.

ART. 1 - ENTE ACCREDITANTE

Il **Comune di Sondrio**, quale Ente capofila dell'**Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio**, via Perego n. 1, 23100 Sondrio, tel. 0342/526.428 - 526.111 (centralino) – info@comune.sondrio.it - protocollo@cert.comune.sondrio.it - URL: [http:// www.ufficiodipianodisondrio.it](http://www.ufficiodipianodisondrio.it), indice, sulla base delle vigenti norme per l'erogazione di voucher sociali, una selezione pubblica per accreditare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, prive del sostegno familiare, e residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, previsti dalle normative nazionali e regionali relative al programma operativo "Dopo di noi".

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE

Tutto il territorio dei 22 Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio qui di seguito elencati: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria e Tresivio.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha per oggetto la fornitura di prestazioni di carattere educativo, psicologico e/o assistenziale a sostegno della persona con disabilità e della sua famiglia, con l'obiettivo di realizzare percorsi di autonomia abitativa in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine.

Le prestazioni da rendersi da parte dei soggetti accreditati sono quelle descritte nel "Programma operativo regionale Dopo di Noi" per le quali la DGR 2912 del 5 agosto 2024 prevede i voucher quali sostegni, assumendo le linee di intervento di cui alla stessa DGR e in conformità con le proprie Linee operative locali. L'accREDITAMENTO comporta l'iscrizione nell'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DEL PROGRAMMA OPERATIVO "DOPO DI NOI", che verrà aggiornato, a seguito di verifica del permanere dei requisiti necessari, mediante conferma o cancellazione degli iscritti.

Saranno beneficiarie le persone con disabilità "con necessità di sostegno intensivo", prive di sostegno familiare, residenti nei Comuni dell'Ambito di Sondrio e ammesse a contributo mediante bandi pubblicati dall'Ufficio di Piano ai sensi della DGR 2912 del 5 agosto 2024 di Regione Lombardia, che intendano intraprendere percorsi di vita autonoma e per le quali siano stati elaborati specifici progetti individualizzati, in collaborazione con i servizi sociali e specialistici di riferimento.

L'Elenco è articolato in due sezioni:

- **Sezione "A"** - Soggetti erogatori voucher **"ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA"** e voucher **"DURANTE NOI"**;
- **Sezione "B"** - Soggetti erogatori voucher **"RESIDENZIALITÀ"**.

È possibile da parte dell'operatore economico richiedere l'iscrizione ad entrambe o ad una sola sezione dell'Elenco soggetti accreditati come indicato sopra.



ART. 4 - TIPOLOGIE E VALORE DEI VOUCHER

Le attività che devono essere assicurate sono quelle indicate nelle disposizioni nazionali e regionali, come in premessa, in attuazione di progetti personalizzati condivisi con i beneficiari delle predette misure d'intervento, come qui di seguito indicate.

Pertanto, tra il Comune di Sondrio e i soggetti accreditati, sarà sottoscritto un Patto di accreditamento nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti per la realizzazione delle prestazioni in relazione ai progetti personalizzati dei beneficiari.

I voucher si intendono onnicomprensivi di IVA ed altri eventuali oneri.

Per la verifica della compatibilità della misura con altre forme di finanziamento si rimanda per ulteriori specifiche alla DGR 2912 del 5 agosto 2024.

4.1 - VOUCHER "ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOMIA" – SEZIONE "A" DELL'ELENCO

Il voucher "ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA" (anche solo *voucher per l'autonomia*) è volto a promuovere percorsi finalizzati all'**emancipazione dal contesto familiare** (o alla de-istituzionalizzazione), sulla base di un percorso a fasi descritto al successivo punto 4.3 ove sono anche indicate le entità e le modalità di erogazione.

In concreto il *voucher per l'autonomia* deve essere utilizzato per:

➤ **Far acquisire alla persona con disabilità AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidamento del proprio benessere emozionale:**

- avere cura di sé;
- vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
- migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni;
- organizzare il proprio tempo;
- intessere relazioni sociali.

➤ **Fare acquisire/riacquisire alla persona con disabilità una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale:**

- apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche, quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita;
- riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali.

➤ **Fare rivalutare alla persona con disabilità le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione:**

- sviluppo/potenziamento delle competenze;
- manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili.

➤ **Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale:**

- nel contesto abitativo;
- nel contesto sociale di vita;
- nel contesto lavorativo.

N.B. Il percorso di accompagnamento all'autonomia deve essere effettuato in "alloggi palestra" che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

In termini di efficacia dei percorsi, le esperienze avvengono prioritariamente in giorni di routine e non solo nei week end, affinché le stesse corrispondano realmente al "tempo di vita e non di vacanza" e siano vissute nella propria quotidianità.

Rilevante in questo senso anche il collegamento con la programmazione dei Servizi diurni per facilitare la pianificazione della giornata fra attività presso il centro e la sperimentazione dell'abitare in autonomia.



La costruzione di percorsi in collaborazione con i Servizi della Rete (CDD, CSE, SFA) consente di far vivere le esperienze delle autonomie e le prime esperienze dell'abitare con altri come naturale evoluzione e accompagnamento del processo di crescita e maturità della persona, come peraltro già concretizzato dalle DGR n. XI/3183/2020 e n. XI/5320/2021.

4.2 - VOUCHER “DURANTE NOI” – SEZIONE “A” DELL'ELENCO

Il voucher “DURANTE NOI” è strettamente connesso a quello precedente per l'autonomia, in quanto propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione. L'entità e le modalità di erogazione sono descritte al successivo punto 4.3 inerente alle fasi del percorso di *Accompagnamento all'autonomia*. In particolare il *voucher Durante noi* è finalizzato ad assicurare specifiche attività di **sostegno al contesto familiare** (genitori/caregiver/altri familiari) per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine);

Queste attività sono finalizzate a condividere gli obiettivi, le finalità e i requisiti necessari per l'avvio delle sperimentazioni di forme di coabitazione finalizzate alla residenzialità.

4.3 - FASI DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E VALORE DEI VOUCHER

Il percorso di accompagnamento all'autonomia si sviluppa in più fasi e prevede l'incremento delle risorse in proporzione alla intensità degli interventi, come segue:

1) Prima fase, o Fase di Avvio, della durata massima di due anni

Prevede l'erogazione di un *voucher per l'autonomia* (precedente punto 4.1), che può essere eventualmente incrementato con il *voucher Durante noi* per l'accompagnamento familiare (precedente punto 4.2). La durata della presente fase è variabile e verrà fissata all'interno di ciascuno specifico progetto individuale, entro il **limite massimo di due anni**.

Il Budget complessivo di questa prima fase è pari a **€ 3.500,00** quale *voucher per l'autonomia*, eventualmente incrementato di **€ 600,00** quale *voucher Durante noi*. La misura di entrambi detti importi è riferita all'intera fase, qualsiasi sia la sua durata da progetto individuale. Questa fase non è ripetibile.

2) Seconda fase, o Fase Intermedia, della durata di un anno eventualmente prorogabile per una seconda edizione di un ulteriore anno e quindi per una durata massima di due anni

Prevede l'erogazione di un *voucher per l'autonomia* pari a **€ 3.500,00** per edizione annuale, che può essere eventualmente incrementato con il *voucher Durante noi* di **€ 600,00** per edizione annuale. In questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione.

3) Terza fase, o Fase Conclusiva, della durata di un anno eventualmente prorogabile per una seconda edizione di un ulteriore anno e quindi per una durata massima di due anni

Prevede l'erogazione di un *voucher per l'autonomia* pari a **€ 4.800,00** per edizione annuale che può essere eventualmente incrementato con il *voucher Durante noi* di **€ 800,00** per edizione annuale.

In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un “alloggio palestra” generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dalla DGR 2912 del 5 agosto 2024.

Il valore dei voucher è definito dalle specifiche normative nazionali e regionali, nonché dai Piani operativi approvati dall'Ambito.

4.4 - VOUCHER RESIDENZIALITÀ - SEZIONE “B” DELL'ELENCO



Gli interventi dell'area Residenzialità sono indirizzati a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, con le forme di residenzialità previste dalla normativa nazionale (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). Tali soluzioni promuovono percorsi dell'abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma che garantiscano la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Esse pertanto dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione, capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dalla rete diventando altresì promotori di progetti di emancipazione.

L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi, affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.

I percorsi residenziali previsti ai sensi della L. 112/2016 e dalle DGR attuative sono finalizzati a sostenere i percorsi di emancipazione salvaguardando i legami familiari e amicali delle persone coinvolte. Le diverse forme abitative dovranno pertanto assicurare modelli aperti che favoriscano il mantenimento delle relazioni con i propri congiunti e affini, secondo le scelte delle persone stesse. In questo senso nelle residenze abitative dovrà essere salvaguardata la possibilità di accesso dei familiari/conoscenti secondo scelte proprie delle persone residenti, nel rispetto dei vincoli di convivenza.

L'erogazione del voucher oggetto del presente bando è prevista per la soluzione residenziale **Gruppo appartamento**, ossia **residenzialità in appartamenti in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità** e in particolare per la tipologia Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza (c.d. Gruppo appartamento con ente gestore).

N.B. Si precisa che per l'altra tipologia di appartamento prevista dalla DGR 2912 del 5 agosto 2024, lì denominata "Gruppo appartamento autogestito", è prevista l'erogazione di un contributo direttamente alle persone con disabilità che convivono autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni. È pertanto esclusa la voucherizzazione di questo servizio.

VALORE MASSIMO VOUCHER per GRUPPO APPARTAMENTO CON ENTE GESTORE

Per la fruizione di un appartamento con ente gestore verrà riconosciuto un voucher sino a **€ 14.400,00/anno** (corrispondente a **€ 1.200,00/mese**) a carico del Fondo DDN. L'entità precisa del voucher, entro detto limite massimo, verrà determinata dall'Ambito sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall'UVM nel progetto individuale.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono essere inseriti nell'Elenco i soggetti in possesso dei **requisiti qui di seguito indicati**, che dovranno essere dichiarati nella stessa Domanda di Accreditamento, con le modalità lì indicate (ALLEGATO A), e che verranno sottoposti a specifica verifica. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere mantenuto per tutta la durata dell'accreditamento.

5.1 - IDONEITÀ SOGGETTIVA

Possono presentare domanda di accreditamento all'Elenco dei soggetti per l'erogazione di voucher del programma operativo "Dopo di Noi" dell'Ambito territoriale di Sondrio gli operatori economici di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti appresso previsti, ed in particolare sia soggetti no profit (cooperativa sociale di tipo A, consorzio di cooperative, associazione di volontariato, associazione con o senza personalità giuridica, fondazione, ente religioso, ente morale) sia soggetti profit (impresa privata), che operano nella gestione di servizi di assistenza in favore di persone con disabilità e loro famiglie (o servizi analoghi) in forma singola o associata.



Sono ammessi alla procedura di accreditamento i soggetti sopra elencati appositamente e temporaneamente raggruppati (ATI/ RTI/ATS).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di accreditamento in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in associazione o consorzio. I consorzi, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Gli operatori economici che presentano domanda di accreditamento devono essere i diretti erogatori del servizio. Il servizio non può essere subappaltato. Il subappalto di parte degli interventi potrà essere ammesso su richiesta motivata dell'ente gestore, previa autorizzazione dell'ente accreditante.

I soggetti richiedenti l'accredimento dovranno esplicitare in quale sezione dell'Elenco desiderano accreditarsi e possedere i requisiti specifici eventualmente previsti per la sezione competente.

5.2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale previsti al Titolo IV Capo II del d.lgs. 36/2023 (artt. 94 e ss.) Codice dei contratti pubblici, analogicamente applicati alla presente procedura per le finalità espresse ed in quanto compatibili (cfr. elencazione dettagliata nel modello "Domanda di Accreditamento" ALLEGATO A);
- assenza negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio-assistenziali o socio-educativi in essere presso pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
- assenza, in capo al/i rappresentante/i legale/i, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale;
- assenza, in capo al/i rappresentante/i legale/i, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- assenza, in capo al/i rappresentante/i legale/i, di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza e non avere in corso procedimenti per l'irrogazione delle stesse;
- non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (cioè non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA datrici di lavoro, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

5.3 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

- idoneità professionale risultante da: se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire; se cooperativa, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico; se Ente del Terzo Settore, iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore;
- avere una struttura idonea, sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico, all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
- possedere **comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività in favore di persone con disabilità e loro famiglie da almeno 2 anni**, come sinteticamente descritta nell'Istanza di Accreditamento;
- per ciascuna delle due sezioni dell'Elenco, **disporre di almeno un alloggio conforme ai requisiti di civile abitazione**, ubicato in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Sondrio e adeguato al servizio per il quale si richiede l'accredimento (rispettivamente "alloggio palestra" per la sezione "A" e



appartamento per la sezione "B" dell'Elenco: il requisito deve essere posseduto distintamente per ciascuna sezione; **l'operatore che intenda accreditarsi in entrambe le sezioni non potrà avvalersi del medesimo alloggio al fine del possesso del presente requisito**); prima della sottoscrizione del Patto di accreditamento, il soggetto erogatore dovrà produrre idonea documentazione a comprova del titolo che gli conferisce la disponibilità dell'/degli immobile/i per tutta la durata dell'accREDITamento (proprietà, comodato, locazione...);

5.4 - "CARTA DEI SERVIZI"

- presentare, contestualmente alla Domanda di AccREDITamento, una Carta dei servizi completa ed esaustiva con indicazione degli elementi essenziali, tra i quali almeno:
 - principi fondamentali che presidono all'erogazione del servizio;
 - ubicazione e descrizione dell'/degli "alloggio/i palestra" (per sezione "A" dell'Elenco) e/o dell'/degli appartamento/i (per sezione "B" dell'Elenco) e modalità di accesso al servizio;
 - caratteristiche organizzative e modalità generali di funzionamento del servizio;
 - standard di qualità che il soggetto erogatore del servizio si impegna a garantire;
 - costi del servizio distinto per tipologia di prestazione che il soggetto intende proporre agli utenti;
 - forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie.

N.B Nella carta dei servizi il soggetto richiedente dovrà descrivere nel dettaglio una o più proposte collocate nelle diverse fasi di intervento sopra descritte all'art. 4. Per ogni proposta dovranno essere chiaramente indicati i relativi costi complessivi. I soggetti accreditati dovranno garantire all'utenza il mantenimento delle proposte per tutta la durata del voucher, salvo espressa adesione ad una nuova proposta da parte dell'utente anticipatamente comunicata all'ente accreditante.

Qualsiasi modifica e aggiornamento della carta dei servizi, con particolare riferimento ai costi, dovrà essere anticipatamente comunicata all'Ente accreditante per via telematica da PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert.comune.sondrio.it.

5.5 – ASSUNZIONE DI IMPEGNI

- impegno ad avvalersi di personale qualificato, coerentemente con gli interventi oggetto della presente procedura di accREDITamento, garantendo in particolare l'impiego di figure professionali, sulla base di adeguati percorsi di valutazione e selezione, dotate di competenza (titoli) ed esperienza coerenti con la normativa di riferimento e con gli obiettivi progettuali;
- impegno a rispettare l'obbligo di applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accREDITamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, i CCNL di settore e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
- impegno ad assumersi senza riserve ed eccezioni ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero ai beneficiari, al proprio personale impiegato, al Comune di Sondrio/Ufficio di Piano od a terzi, persone o cose, nonché a trasmettere, prima della sottoscrizione del Patto di AccREDITamento, copia di idonea polizza RCT/RCO, o appendice di estensione/precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, stipulata con primaria compagnia assicurativa, che tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'espletamento dell'attività svolta, compresa la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; nel novero di terzi devono essere espressamente richiamate le persone con disabilità destinatarie delle attività, ivi comprendendo anche le famiglie coinvolte; la polizza deve inoltre prevedere: l'esclusione dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio, massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e massimale di responsabilità civile verso prestatori di lavoro non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e ad € 3.000.000,00 per persona;



- impegno a rispettare – e far rispettare anche da parte di propri dipendenti e/o collaboratori - gli obblighi derivanti dal d.P.R. 62/2013, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Sondrio, pena la revoca dell'accreditamento;
- impegno di rispettare il “Patto di integrità” di cui alla legge n. 190/2012 contenuto nel documento ALLEGATO B al presente bando, approvato con deliberazione di giunta Comune di Sondrio n. 86 del 29/03/2023, mediante compilazione, sottoscrizione e produzione dello stesso da parte del richiedente;
- impegno a soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta venga fatta dall'Ufficio di Piano al fine della verifica dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento.

ART. 6 – DISPOSIZIONI SU ASPETTI TEMPORALI DELL'ACCREDITAMENTO

La procedura di accreditamento decorre dalla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Sondrio fino al 31 dicembre 2026.

Qualora l'Ufficio di Piano valutasse opportuno - anche alla luce delle connesse risorse regionali disponibili - mantenere la presente modalità gestionale anche oltre tale termine, l'accreditamento verrà rinnovato al massimo fino al 31 dicembre 2028. In tal caso, i soggetti già accreditati, appositamente avvisati dal Comune e purché ancora interessati, si limiteranno ad attestare il mantenimento dei requisiti di accreditamento mediante dichiarazione sostitutiva. Il rinnovo sarà subordinato alla verifica del permanere dei requisiti a cura del RUP e verrà formalizzato con determinazione dirigenziale, come da successivo art. 8, senza necessità di sottoscrivere un nuovo Patto di accreditamento.

L'iscrizione nell'Elenco decorre dalla adozione della Determinazione dirigenziale di cui al successivo art. 8 sino al 31/12/2026.

Alla iscrizione nell'Elenco seguirà la sottoscrizione del Patto di accreditamento col Comune. L'avvio effettivo delle prestazioni inerenti ai servizi potrà avvenire solo ad avvenuta sottoscrizione del Patto di accreditamento. Il soggetto accreditato scelto dall'utente provvederà all'erogazione delle prestazioni dovute con decorrenza – sempre da inizio mese - di volta in volta fissata nel relativo progetto individuale.

L'accreditamento è soggetto a revisione in relazione alle connesse risorse regionali disponibili.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Il soggetto interessato deve presentare domanda, utilizzando possibilmente l'apposito modulo “Domanda di Accreditamento” (Allegato A).

I requisiti di cui al precedente art. 5 devono essere attestati nel medesimo modulo tramite la sottoscrizione di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, fatta eccezione per il precedente punto 5.4 che va comprovato mediante la produzione della Carta dei servizi lì descritta e per il precedente punto 5.5, quinto trattino, che va comprovato mediante la produzione del Patto di Integrità.

La documentazione costituente l'istanza, tutta debitamente compilata e sottoscritta da un legale rappresentante del richiedente, deve quindi essere composta (almeno) da:

- 1) Domanda di Accreditamento (ALLEGATO A);
- 2) Carta dei servizi (precedente punto 5.4);
- 3) Patto di Integrità (ALLEGATO B).

L'istanza deve essere presentata *esclusivamente per via telematica da PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert.comune.sondrio.it*

L'oggetto della comunicazione dovrà riportare: “BANDO DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DEL PROGRAMMA OPERATIVO «DOPO DI NOI» A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO FINO AL 31 DICEMBRE 2026”, o simile.



I modelli ALLEGATO A e ALLEGATO B dovranno essere predisposti possibilmente su carta intestata e eventualmente corredati da tutta la documentazione richiesta. La domanda di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, con la modalità sopra indicata, fino al 31/12/2026 o entro termine successivo (massimo 31/12/2028) in caso di rinnovo a norma del precedente art. 6. Il Comune provvederà all'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti accreditati.

ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Le domande di iscrizione saranno esaminate in sede di istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento che provvederà a verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, la sussistenza dei requisiti richiesti, come auto-dichiarati, e l'assenza delle condizioni e situazioni che costituiscono cause di esclusione.

Le domande saranno rigettate nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
- siano redatte in maniera incompleta;
- evidenzino l'assenza di uno o più dei requisiti previsti;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di controllo;
- manchino anche di uno solo degli allegati previsti.

Le istanze saranno valutate entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

Al termine dell'istruttoria, la conclusione del procedimento sarà formalizzata con determinazione del Dirigente del Settore servizi alla persona, con conseguente iscrizione/aggiornamento dell'Elenco e comunicazione via PEC ai soggetti accreditati. L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi e alle prestazioni potrà effettuare la scelta. Verranno infatti liquidati esclusivamente i voucher autorizzati, tramite comunicazione scritta, da parte del Comune.

Il soggetto accreditato, scelto liberamente dall'utente, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal progetto individuale d'intervento con indicazione del servizio scelto e della durata del voucher. La decorrenza dei progetti individuali coinciderà sempre con l'inizio mese.

Il perfezionamento del rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione di un Patto di accreditamento da stipularsi tra Comune e soggetto accreditato nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti. I soggetti accreditati si intendono vincolati all'erogazione dei servizi oggetto del presente bando fin dal momento della formazione dell'Elenco da parte del Comune.

I requisiti di accreditamento dovranno essere mantenuti sino alla chiusura dell'Elenco, rispettando le future indicazioni che Regione Lombardia emanerà in conformità al Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità.

ART. 9 – VERIFICHE SU MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARITÀ SERVIZI

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere mantenuto per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.

Il Comune potrà procedere a verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO, nonché svolgere controlli e verifiche sulla regolarità dello svolgimento dei servizi sia di propria iniziativa, sia su segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei Comuni dell'Ambito e/o dei soggetti beneficiari dei servizi stessi.

Qualora la verifica evidenziasse la perdita di anche solo uno dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, il Comune fisserà le modalità e i tempi per il ripristino degli standard. Il mancato ripristino comporterà la cessazione dell'accREDITAMENTO come da successivo art. 10.

ART. 10 – CESSAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO



La revoca del provvedimento di accreditamento a causa della perdita di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando o a seguito di inadempienze (massimo tre in un anno) è disposta a insindacabile giudizio del Comune di Sondrio, a seguito di formale diffida.

La revoca dell'accREDITamento è altresì disposta dal Comune di Sondrio immediatamente in caso di grave inadempienza del soggetto accreditato o in caso di pregiudizio per i beneficiari degli interventi.

Il soggetto accreditato può richiedere di essere cancellato dall'Elenco in qualsiasi momento, con un preavviso di due mesi e impegnandosi a garantire la continuità dei progetti in carico sino alla scadenza indicata nei progetti medesimi.

Il regime di accreditamento decadrà e/o cesserà di avere efficacia, con tutte le conseguenze in ordine ai rapporti contrattuali in essere, per effetto di eventuali e diverse disposizioni di legge.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il valore dei voucher resterà invariato e valido per tutta la durata dell'accREDITamento, salve nuove disposizioni superiori (regionali o statali).

L'accREDITato sarà tenuto ad emettere regolare fattura elettronica, come previsto nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007). Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:/p.IVA	00095450144

Le fatture dovranno essere emesse distinte per beneficiario e con cadenza trimestrale, ciascuna di importo proporzionale al/i relativo/i voucher riconosciuto/i¹. In particolare ciascuna fattura dovrà riportare:

- la determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- il CIG attribuito;
- il nominativo del beneficiario;
- il trimestre di riferimento;
- la tipologia del/dei voucher oggetto di fatturazione (cfr. precedente art. 4: "voucher per l'autonomia" e "voucher Durante noi", con distinzione tra Fase di Avvio, Intermedia e Conclusiva, e "voucher residenzialità").

Inoltre, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo in cui dovranno essere dettagliate le attività rese con indicazione dei periodi di svolgimento. Contestualmente all'emissione della fattura, tale prospetto dovrà essere inviato per conoscenza via mail all'assistente sociale di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo, previo accertamento della regolarità dei servizi resi in relazione ai contenuti del progetto individualizzato.

In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'accREDITato dovrà sottoscrivere con il Patto di accreditamento apposito impegno ad assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 l'accREDITamento si intenderà risolto di diritto.

¹ Prendendo ad esempio un *voucher per l'autonomia* di € 3.500,00 nella Prima fase, o Fase di Avvio, riconosciuto nell'ambito di un progetto individuale di durata di 12 mesi (cfr. precedente art. 4.3 n. 1), l'importo lordo di ciascuna fattura dovrà essere pari a 3/15 del valore del voucher, cioè a € 875,00 IVA inclusa. Nel caso di progetto individuale di durata di 15 o di 24 mesi, l'importo della fattura trimestrale dovrà essere pari rispettivamente a 3/15 e a 3/24 del voucher, cioè a € 700,00 e a € 437,50 IVA inclusa. E così via per i restanti voucher e per le eventuali relative fasi del percorso.



Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

ART. 12 - INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, i dati dei soggetti richiedenti e/o accreditati di cui il Comune di Sondrio entra in possesso a seguito del presente Bando saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati.

I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato per consentire lo svolgimento della procedura di cui al presente Bando nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR. Il loro conferimento è obbligatorio: in caso di rifiuto ne scaturirà l'impossibilità di disporre l'accreditamento con conseguente esclusione dalla procedura.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 GDPR è il Comune di Sondrio. Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR è il Dirigente pro tempore del Settore servizi alla persona, dott. Luca Verri, domiciliato per la carica presso questo Comune.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR è il dott. Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali.

Con la sottoscrizione del modulo di presentazione della domanda, l'interessato presta il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali qui descritto.

ART. 13 - CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A seguito della presentazione della domanda di accreditamento, si instaurerà un procedimento amministrativo avente ad oggetto i controlli di cui al presente articolo. Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, si comunica che:

- l'amministrazione competente è: il Comune di Sondrio quale Ente capofila del Piano di zona dell'ambito territoriale di Sondrio;
- l'oggetto del procedimento è: *"Accreditamento di soggetti che erogano servizi e di interventi riferiti ai voucher del programma operativo "Dopo di noi" a favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di prosecuzione fino al 31 dicembre 2028. Controlli su dichiarazioni sostitutive"*;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: il Responsabile dell'Ufficio di Piano (o suo delegato), Dirigente del settore servizi alla persona;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: ufficio contratti, con sede in Sondrio, piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30;
- l'organo competente a decidere sul procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Tali indicazioni hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, relativamente alle verifiche previste nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni descritte.

Saranno assoggettate a controllo le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto richiedente.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE DELL'ACCREDITAMENTO



A titolo puramente indicativo, si precisa che le risorse assegnate da Regione Lombardia all'Ambito territoriale di Sondrio per l'attività del DdN con Decreto 16163/2024 sono state pari a € 146.569,00, di cui l'Ufficio di Piano ha programmato € 144.169,00 per le attività di cui al presente avviso.

Le risorse economiche saranno definite ad insindacabile giudizio dell'Ufficio di Piano, in relazione alla propria programmazione economico-finanziaria annuale e triennale nonché alle risorse regionali e nazionali erogate, senza che i soggetti accreditati possano avanzare nessuna pretesa in merito alla liquidazione di eventuali somme predefinite e a eventuale risarcimento danni.

ART. 15 - PUBBLICAZIONE

Il presente avviso e tutta la documentazione inerente alla domanda di accreditamento, ivi incluso l'avviso di rinnovo al massimo fino al 31 dicembre 2028 eventualmente disposto a norma del precedente art. 6, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/>, fino alla scadenza del periodo di accreditamento.

ART. 16 - INFORMAZIONI

Si informa che per la fase di espletamento della procedura di accreditamento figurano i seguenti responsabili:
Responsabile del procedimento:

Luca Verri (Responsabile Ufficio di Piano – Dirigente del Settore servizi alla persona) - Tel. 0342/526257 – pianodizona@comune.sondrio.it - verril@comune.sondrio.it.

Per qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al servizio politiche giovanili e sociali (tel. 0342/526.428-429 – pianodizona@comune.sondrio.it) o all'ufficio contratti (0342/526.225 – contratti@comune.sondrio.it) del Comune di Sondrio.

Le risposte ad eventuali quesiti e qualsiasi informazione inerente alla presente procedura verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sondrio.

Organo competente per le procedure di ricorso avverso il presente bando è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano. Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare, come precisato all'art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010

ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare, o modificare il presente bando. Niente potrà pretendersi da parte dei soggetti partecipanti alla presente procedura nei confronti del Comune per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda di accreditamento e relativa documentazione.

Sondrio, 8 luglio 2025

Il Responsabile del Procedimento – Dirigente del Settore servizi alla persona e Responsabile Ufficio di Piano
dott. Luca Verri

Allegati:

- A) Modulo DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
- B) Patto di Integrità